



REGIONE LIGURIA

Dipartimento Pianificazione
Territoriale, Urbanistica

Genova, 11/5/2015

Prot. PG/2015/ 87461

Oggetto: Chiarimenti per l'applicazione dell'art. 81, comma 2, della l.r. 2 aprile 2015 n. 11 di riforma della LUR in rapporto ai procedimenti ivi indicati già in carico alla Città metropolitana ed alle Province alla data del 23 aprile 2015.

Alla Città metropolitana di
Genova

Alle Amministrazioni
Provinciali di
- SAVONA
- LA SPEZIA
- IMPERIA

Trasmesse via PEC

In esito alla riunione svoltasi in data 7 maggio u.s. con i Dirigenti e Funzionari di codeste Amministrazioni in relazione al regime transitorio previsto dall'art. 81, comma 2, della l.r. 2 aprile 2015 n. 11 di riforma della LUR ed aventi ad oggetto la disamina delle varie tipologie dei procedimenti specificati in detta disposizione che siano in carico alle medesime Amministrazioni in quanto "precedentemente adottati dai Comuni", si specifica quanto segue, d'intesa con il Settore Affari Giuridici del Territorio.

Come già puntualizzato con la nota del Settore Affari Giuridici del Territorio prot. PG/2015/77060 del 22 aprile 2015, si ribadisce che a norma del sopracitato comma 2 dell'art. 81:

- a) la Città metropolitana e le Province hanno l'obbligo di concludere l'iter dei procedimenti ivi indicati (e, cioè, dei procedimenti i cui atti alla data del 23 aprile 2015 siano stati già trasmessi e presi in carico da codeste Amministrazioni) entro il previsto termine perentorio di 120 giorni, decorrente dal 24 aprile 2015 ed in scadenza al 22 agosto 2015, pena la formazione di silenzio-assenso;
- b) tale termine è da considerare riferito anche ai procedimenti concertativi finalizzati a conseguire gli effetti urbanistici di cui al ridetto comma 2 e, in particolare, con riferimento alle conferenze di servizi che siano state già attivate dai Comuni in epoca antecedente la suddetta data ai sensi dell'art. 59 della l.r. 36/1997 e s.m., oltreché ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l.r. 10/2012 e s.m.; rispettivamente, con l'adozione del preventivo assenso del Consiglio comunale cui ha fatto seguito l'inoltro o la consegna della relativa documentazione progettuale, e con l'avvenuta effettuazione della Conferenza di servizi in sede referente.

Pertanto, come già emerso nel corso della riunione sopra menzionata, in base alla ridetta disposizione del comma 2 dell'art. 81 (costituente norma di stretta interpretazione) e considerate le nuove competenze attribuite alla Regione dalla medesima legge regionale 11/2015, deriva che a far data dal 24 aprile 2015 la Città metropolitana e le Province non sono più competenti in merito ai procedimenti indicati in detto comma 2 i cui atti siano pervenuti a partire dalla ridetta data, con conseguente irricevibilità di tali pratiche.

Ciò premesso, relativamente alle possibili modalità per la conclusione delle pratiche sopra menzionate che siano in oggi pendenti – sia a fronte di richieste di integrazione dei relativi atti a suo tempo formulate da codesti Enti e rispetto alle quali i Comuni interessati non abbiano nel frattempo provveduto, sia in quanto i Comuni non abbiano più assunto le deliberazioni di adeguamento ai rilievi di legittimità a suo tempo formalmente espressi – si suggerisce rispettivamente quanto segue, ferma restando la responsabilità di ciascun Ente in merito alla specifica valutazione dei singoli casi e delle relative determinazioni da assumere.

Rispetto alla prima fattispecie, ove la documentazione richiesta e tuttora carente corrisponda ad elementi essenziali per l'istruttoria e la conclusione dei rispettivi procedimenti, si ravvisa la necessità che gli Enti in indirizzo sollecitino i Comuni interessati con una apposita nota a produrre entro un termine ristretto (in rapporto alla sopracitata scadenza del 21 agosto 2015) la documentazione necessaria per la conclusione della relativa procedura, contenente anche l'avvertenza che, ove entro il termine assegnato non pervenisse quanto richiesto, la Città metropolitana e le Province procederanno all'archiviazione della pratica per improcedibilità, anche in applicazione dell'art. 2, comma 1, della L. 241/1990 e s.m., con esclusione in ogni caso della formazione del silenzio-assenso non sussistendo, infatti in tali casi i presupposti e le condizioni per la legittima conclusione del procedimento.

Rispetto alla seconda fattispecie si specifica che, analogamente a quanto sopra evidenziato, gli Enti in indirizzo si diano carico di inviare con urgenza ai Comuni interessati una nota di sollecito per l'assunzione delle deliberazioni di adeguamento degli SUA, dei PUO o delle varianti ai PUC, entro un termine idoneo a consentire, comunque la possibile conclusione del procedimento nel rispetto del termine perentorio di cui al comma 2 del più volte menzionato art. 81, segnalando espressamente che ove non pervenisse alcun atto comunale entro il ridetto termine assegnato, ne deriverà comunque l'archiviazione della pratica per mancato completamento dell'iter di detti procedimenti e, dunque, con esclusione della formazione del silenzio-assenso.

Infine si precisa che l'iter dei PUC adottati prima del 24 aprile 2015, ed ai sensi delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997 e s.m. è espressamente regolato dall'art. 79 della ridetta l.r. 11/2015 e, in particolare, dalle disposizioni previste nel comma 3 per i progetti definitivi di PUC e nel comma 4 per i progetti preliminari di PUC.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)

